

## La nuova attività di MECCATRONICA, dal 5 gennaio 2013, sostituisce le preesistenti attività di meccanica-motoristica ed elettrauto

La L. n. 224 dell'11 dicembre 2012, all'articolo 1, ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 3, della L. 122/1992, unificando dalla data della propria entrata in vigore (*5 gennaio 2013, ndr*) in una nuova sezione, la meccatronica, le due preesistenti sezioni di meccanica-motoristica ed elettrauto.

L'articolo 3 della citata L. 224/2012, come modificato dall'art. 1, c. 1132, lettera d), della L. 205/2017, reca le seguenti norme transitorie:

1) le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate sia all'attività di meccanica-motoristica che a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.

2) Le imprese che invece, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e sono abilitate all'esercizio della sola attività di meccanica-motoristica oppure a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per i **dieci anni** successivi alla medesima data (*sino al 4 gennaio 2023, ndr*).

Entro tale termine però, le persone preposte alla gestione tecnica dell'impresa, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) (*attività utilmente esercitata nell'ultimo quinquennio, ndr*) e c) (*titolo di studio in materia tecnica attinente all'attività, ndr*) del comma 2 dell'art. 7 della L. 122/1992, abilitanti all'esercizio dell'attività per cui l'impresa non era abilitata, dovranno frequentare con esito positivo il corso professionale previsto alla lettera b) del medesimo comma 2 della L. 122/1992, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza, decorso il medesimo termine, non potranno più essere preposte alla gestione tecnica dell'impresa, che dovrà conseguentemente sostituirle con persone in possesso dei requisiti tecnico-professionali abilitanti all'esercizio dell'attività di meccatronica oppure cessare l'attività di meccanica-motoristica od elettrauto.

3) Le imprese che, infine, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte e abilitate alla sola attività di meccanica-motoristica oppure a quella di elettrauto, il cui preposto alla gestione tecnica abbia già compiuto, alla suddetta data, cinquantacinque anni di età, possono proseguire l'attività di meccanica-motoristica od elettrauto fino al compimento da parte del preposto stesso dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Con circ. 3659/C del 11.03.2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha successivamente ritenuto che le disposizioni transitorie di cui all'art. 3, c. 2, della L. 224/2012, **fino ad un congruo termine successivo al completamento in ciascuna regione della prima sessione dei nuovi corsi per l'attività meccatronica**, potessero essere eccezionalmente intese come applicabili anche a nuove imprese che intendessero avviare, successivamente all'entrata in vigore della L. 224/2012, nuove officine meccaniche con attività limitate a uno solo dei due diversi settori, meccanica-motoristica ed elettrauto, accorpate in quello della meccatronica, avvalendosi di un titolare/tecnico abilitato secondo la previgente disciplina per la relativa soppressa sezione.

Alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo Imprese Artigiani per l'attività di meccanica-motoristica od elettrauto successivamente all'entrata in vigore della L. 224/2012, sarà però consentito di esercitare le predette attività esclusivamente sino al 4 gennaio 2018. Relativamente a dette imprese, infatti, con circ. 3706/C del 23.05.2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che le stesse non potranno usufruire della proroga dei termini introdotta dall'art. 1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*da 5 a 10 anni, ndr*), poiché tale proroga si riferisce unicamente alle imprese che alla data di entrata in vigore della citata Legge 224/2012 erano già iscritte per il settore elettrauto o per il settore meccanico-motoristico nel R.I. o nell'A.I.A..

Entro il termine del **4 gennaio 2018**, pertanto, le imprese iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo Imprese Artigiani per l'attività di meccanica-motoristica od elettrauto successivamente all'entrata in vigore della L. 224/2012 (*5 gennaio 2013, ndr*), dovranno necessariamente procedere ad estendere l'abilitazione del titolare/tecnico e ad estendere conseguentemente la propria attività all'intero settore della meccatronica; diversamente, dovranno sostituire il titolare/tecnico con persone in possesso dei requisiti tecnico-professionali abilitanti all'esercizio dell'attività di meccatronica oppure cessare l'attività di meccanica-motoristica od elettrauto.

Da ultimo si precisa che, in data 17 dicembre 2016, si è conclusa in provincia di Frosinone la prima sessione dei citati corsi professionali per l'attività di meccatronica.

**Pertanto, a far data dal 1 gennaio 2017, il Registro delle Imprese di Frosinone non accetterà più segnalazioni certificate di inizio/modifica delle definitivamente sopresse attività di meccanica-motoristica ed elettrauto, ma unicamente segnalazioni certificate di inizio/modifica dell'attività di meccatronica.**